

COMUNE DI VICENZA

N. 2603 di Racc.

N. 29086 di Rep.S.

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'INCARICO DI GESTIONE
DEL RIFUGIO PER CANI DI VIA GOGNA/MANTOVANI/VIGOLO
ANNI 2023-2028 CIG 97260595CA.

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 26 (ventisei) del mese di
ottobre 2023 (duemilaventitrè).

Avanti a me, **dott.ssa Stefania Di Cindio**, nata a Torino il 3 febbraio 1967,
Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzata per legge a rogare i
contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

avv. Gian Luigi Carrucciu, nato a Padova il 20 aprile 1960, Dirigente
comunale, domiciliato per la carica in Vicenza presso la Sede comunale, il
quale interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio n.
98, codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241, a quanto qui di seguito
autorizzato ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale, degli artt. 29 comma 8 e 30 del
vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, giusta
Decreto di nomina sindacale P.G.N. 37433 del 05.03.2020, nella sua qualità
di Dirigente ad interim del Servizio "Ambiente, Energia, Territorio" del
Comune stesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1429
dell'08.06.2023, esecutiva ai sensi di Legge, di seguito nel proseguo del

U
Comune di Vicenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0180318/2023 del 26/10/2023 Firmatario: GIAN LUIGI CARRUCCIU, Anna Rosa Zanella, STEFANIA DI CINDIO

presente atto denominato semplicemente “Stazione Appaltante”;

dott.ssa Anna Rosa Zanella, nata a Dueville (VI) il 25 luglio 1952, codice fiscale ZNLNRS52L65D379Z, la quale interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza della società ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS, con sede legale in Roma, via Attilio Regolo n. 27, codice fiscale 80116050586 e Partita IVA 02125341004, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 07.11.2022, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero RM-1243603 di REA, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, Documento n. T 517394034 del 31.05.2023, nella sua qualità di Responsabile pro-tempore della Sezione E.N.P.A. di Vicenza, all'uopo autorizzata con deliberazione dell'organo di amministrazione dell'E.N.P.A., n. 247 del 20.07.2023, PGN 166294 del 04.10.2023, di seguito nel proseguo del presente atto denominata semplicemente “Appaltatore”.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 60/1993, recependo la Legge Nazionale n. 281/1991, ha posto a carico dei Comuni l'onere di provvedere al ricovero dei cani abbandonati e comunque rinvenuti nel territorio comunale. Il Comune di Vicenza è proprietario della struttura sita in via Gogna/Mantovani/Vigolo, già da molti anni utilizzata come “Rifugio del cane”, con annesso canile sanitario ed è il riferimento per 33 Comuni del territorio compreso nell'ULSS n. 8 Berica;

- il Comune di Vicenza ha sottoscritto, con altri 33 Comuni dell'ULSS n. 8 Berica, una convenzione (PGN 68617 del 18.04.2023), al fine di dare

attuazione in maniera coordinata alla gestione del servizio di ricovero cani abbandonati, mediante idonea struttura, e all'utilizzo con i conseguenti oneri in forma associata del rifugio del cane sito a Vicenza, in zona Gogna/vie Mantovani/Vigolo, di proprietà del Comune di Vicenza, designando quale Ente capofila il Comune di Vicenza, soggetto incaricato dell'espletamento della gara e conseguente stipula del contratto del servizio di gestione del rifugio del cane;

- con determinazione a contrarre n. 468 dell'1.03.2023, è stata indetta una procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento del servizio di gestione del rifugio per cane di cui sopra, per cinque anni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e approvando contestualmente il relativo capitolato speciale d'appalto e specifiche tecniche ed il progetto per l'affidamento del servizio, allegati rispettivamente sub lett. "A" e "B" al presente contratto;

- con determinazione dirigenziale n. 1429 dell'8.06.2023, dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. 1504 del 15.06.2023, il servizio di cui sopra è stato aggiudicato in via definitiva all'ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS, con sede legale in Roma, per la durata di cinque anni, all'importo complessivo di € 642.650,27 (seicentoquarantaduemilaseicentocinquanta/27), di cui € 10.000,00 (diecimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. Dell'importo contrattuale complessivo, la quota dovuta dal Comune di Vicenza è quantificabile in € 54.762,62

(cinquantaquattromilasettecentosessantadue/62) annui, per complessivi € 273.813,10 (duecentosettantatremilaottocentotredici/10), oltre IVA di legge.

TUTTO CIO' PREMESSO:

I predetti Signori comparenti, della cui identità personale sono certa, rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) PREMESSE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. La stazione appaltante affida all'Appaltatore, ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS, con sede legale in Roma, che accetta senza riserva ed eccezione alcuna, l'appalto relativo alla gestione del rifugio del cane, di proprietà del Comune di Vicenza, sito nella zona delle Vie Gogna/Vigolo/Mantovani, ed il servizio di custodia, alimentazione, pulizia, cura della salute degli animali ospitati, come più specificatamente indicato all'art. 2 del capitolato speciale allegato.

Nel progetto per l'affidamento del servizio allegato al presente atto sono indicati gli obiettivi da perseguire nella gestione del rifugio, quali il benessere degli animali, il canile aperto, le adozioni, la prevenzione del randagismo, dell'abbandono e controllo delle nascite.

3. L'Appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato speciale d'appalto e specifiche tecniche ed al progetto per l'affidamento del servizio allegati, all'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Con riferimento alla relazione tecnica presentata in sede di

gara dall'appaltatore, si richiama integralmente quanto offerto per costituirne vincolo contrattuale.

ART. 2) AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale complessivo ammonta ad € 642.650,27 (seicentoquarantaduemilaseicentocinquanta/27), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 10.000,00 (diecimila/00), determinato in base all'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, comprensivo anche dei c.d. casi sociali inseriti dalla stazione appaltante, come indicato all'art. 8 del capitolato allegato. L'importo contrattuale è al netto dall'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

2. La quota dovuta dal Comune di Vicenza è quantificabile in € 54.762,62 (cinquantaquattromilasettecentosessantadue/62) annui, per complessivi € 273.813,10 (duecentosettantatremilaottocentotredici/10), oltre IVA di legge.

ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha la durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data odierna di stipula, come indicato all'art. 6 del capitolato allegato.

ART. 4) COMPITI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore nella gestione della struttura deve svolgere tutti i compiti e le prestazioni elencati agli artt. 2 e 3 del capitolato allegato, assumendosi tutti gli oneri relativi.

ART. 5) COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VICENZA

1. Spettano alle amministrazioni comunali convenzionate i compiti indicati all'art. 4 del capitolato allegato.

ART. 6) COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI

VICENZA

1. Spettano all'Amministrazione comunale di Vicenza, proprietaria della struttura, i compiti indicati all'art. 5 del capitolato allegato.

ART. 7) CUSTODIA DI CANI DI PROPRIETA' DI PRIVATI E PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Presso il rifugio per cani comunale saranno accolti di norma solo animali provenienti dai Comuni aderenti alla convenzione intercomunale e dalla base americana di Vicenza. Qualora si rendano disponibili eventuali posti, l'appaltatore vi potrà ospitare animali per i quali si debba intervenire per risolvere situazioni di disagio sociale, anche temporaneo. L'eventuale tariffa sarà determinata e introitata direttamente dall'appaltatore, come indicato all'art. 10 del capitolato allegato.

2. Per ragioni di rischio concreto per l'incolumità pubblica e/o degli stessi animali, potranno essere ospitati, sempre con disponibilità di posti, cani provenienti da Comuni non convenzionati, a spese del Comune di provenienza dell'animale, come calcolato all'art. 10 del capitolato allegato.

3. Potranno essere ospitati, per motivi di solidarietà e di tutela del benessere degli animali, cani provenienti da altri canili o in custodia di soggetti regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche. Ogni costo sarà assunto dall'appaltatore, come indicato all'art. 10 del capitolato allegato.

ART. 8) ALTRE SPECIE ANIMALI

1. Fermo restando che all'interno del rifugio del cane non possono essere introdotte specie diverse da quella canina, all'appaltatore possono essere affidati compiti di custodia e gestione di altre specie animali, in base alle esigenze/urgenze/emergenze dell'Amministrazione comunale di Vicenza, con

gli eventuali costi a carico della stazione appaltante, come indicato all'art. 11 del capitolato allegato

ART. 9) PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto d'appalto, mediante propri operatori adeguatamente formati per le specifiche mansioni da svolgere.

2. L'Appaltatore ed il proprio personale si impegnano a mantenere la massima riservatezza sui dati trattati venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio, conformandosi alla normativa vigente in materia di privacy.

3. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

ART. 10) GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 22 del capitolato allegato, l'Appaltatore ha regolarmente prestato e consegnato alla Stazione Appaltante apposita garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 410068460 del 19.07.2023, emessa da AXA ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Milano, Agenzia di Parma, contraente: ENPA di Roma, fino alla concorrenza di € 64.265,03 (sessantaquattromiladuecentosessantacinque/03).

2. La stazione appaltante, nella persona dell'avv. Gian Luigi Carrucciu, dichiara di aver ricevuto la suddetta garanzia e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

3. La suddetta garanzia cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della stazione appaltante.

ART. 11) ASSICURAZIONI

1. L'Appaltatore dovrà adottare ogni cura e attenzione al fine di evitare danni a persone, animali e cose nell'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine, ai sensi dell'art. 7 del capitolato allegato, l'Appaltatore ha già stipulato apposita assicurazione, mediante polizza infortuni cumulativa, n. IAH0000606 del 21.01.2009 e relativi allegati n. 1 n. 4 n. 5, emessi da AIG EUROPE SA, con sede legale in Milano, contraente: ENPA di Roma, con i massimali così ripartiti:

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): € 3.000.000,00 (tremilioni/00), per sinistro;

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.): € 3.000.000,00 (tremilioni/00), per sinistro.

Inoltre, la stessa assicurazione è a copertura degli infortuni agli addetti a qualsiasi titolo e ai dipendenti che operano per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto e a copertura anche di eventuali danni provocati alla struttura in via Gogna/Mantivani a Vicenza per negligenza del personale e dei volontari impiegati all'interno del rifugio per cani.

3. La Stazione Appaltante, nella persona dell'avv. Gian Luigi Carrucciu, dichiara di aver ricevuto la suddetta polizza e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

4. La suddetta polizza, per quanto riguarda il servizio in oggetto, cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria

da parte della stazione appaltante.

ART. 12) OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, deve osservare, verso il proprio personale dipendente, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Con PGN 119497 dell'11.07.2023, l'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Settore UNEBA.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento e le responsabilità elencate all'art. 23 del capitolato allegato.

ART. 12) DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione delle condizioni locali, generali, particolari e contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio oggetto d'appalto e di ritenere il prezzo offerto equo e remunerativo.

2. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Appaltatore, inoltre, dichiara che nei propri confronti non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

3. L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

4. Al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.

165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), l'appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 14) PAGAMENTI E CORRISPETTIVI

1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, a seguito di presentazione di relative fatture, sarà erogato in rate quadrimestrali posticipate con allegato il rendiconto sul numero di presenze degli animali e sulle attività svolte quali ad esempio e a solo titolo indicativo: catture, cure e profilassi veterinarie, sterilizzazioni, come indicato agli artt. 8 e 20 del capitolato allegato.

2. Le fatture suddette dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 e s.m.i., del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014.

ART. 15) SERVIZIO DI FATTURAZIONE AI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VICENZA

1. L'appaltatore provvederà alla fatturazione, previa verifica di conformità della prestazione, dei servizi svolti nei confronti dei Comuni convenzionati, il cui elenco è allegato al presente atto nella tabella sub lett. "C", con i relativi costi pro-quota (per abitante, per numero cani, di manutenzione del canile,

ulteriore quota) e come descritto all'art. 9 del capitolato allegato.

ART. 16) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG 97260595CA.

2. Le fatture ed ogni richiesta di pagamento al Comune di Vicenza dovranno riportare il codice IPA OD97S7 , il codice CIG 97260595CA, l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico ed essere indirizzate al Servizio "Ambiente, Energia, Territorio" del Comune stesso.

3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alla commessa pubblica.

4. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, inoltre, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso ed, altresì, deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6. A pena di nullità del presente contratto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del presente atto, il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 17) PENALITA', RISOLUZIONE, RECESSO

1. Per i fatti, le inadempienze o il mancato rispetto delle norme contrattuali, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 12 del capitolato allegato.

2. La stazione appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, come previsto dall'art. 1456 e seguenti del codice civile, dall'art. 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nei casi indicati agli artt. 12 e 24 del capitolato allegato.

3. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte dell'Appaltatore, e per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali.

4. La stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 18) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, a pena di nullità, come indicato all'art. 13 del capitolato allegato.

2. L'appaltatore il sede di gara ha espresso l'intenzione di non sub-appaltare.

ART. 19) SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

1. Per l'espletamento del servizio oggetto d'appalto, il Comune di Vicenza, nella persona dell'avv. Gian Luigi Carrucciu, dichiara di non aver rilevato rischi da interferenza e pertanto non è stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. L'Appaltatore ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si obbligano ad applicare tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 20) FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione e alla esecuzione del presente Contratto, sarà competente il Foro di Vicenza. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 21) RICONSEGNA IMMOBILE, MOBILI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

1. Al termine della gestione i beni mobili, attrezzature ed impianti non di proprietà dell'appaltatore dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante, in buono stato di conservazione e manutenzione; inoltre, le migliorie effettuate in accordo, tramite richiesta scritta, con la stazione appaltante, rimarranno di proprietà di quest'ultima, come indicato all'art. 17

del capitolato allegato.

ART. 22) AFFIANCAMENTO AL NUOVO AFFIDATARIO

1. Esaurito il periodo contrattuale, con l'affidamento del servizio ad altro soggetto, l'appaltatore si impegna ad affiancare il nuovo aggiudicatario, per un periodo non inferiore a 15 giorni, al fine di illustrare tutte le peculiarità del servizio, come indicato all'art. 18 del capitolato allegato.

ART. 23) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il dott. Enrico Crimi. Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è la signora Laura Matteazzi.

ART. 24) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo e conseguente recepimento, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 25) INFORMAZIONE ANTIMAFIA

1. L'informazione liberatoria provvisoria antimafia inerente la società ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS, con sede legale in Roma, via Attilio Regolo n. 27, codice fiscale 80116050586 e Partita IVA 02125341004, acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Roma, richiesta con prot. n. 211784 del 31.05.2023, è stata rilasciata nella medesima data.

2. Si procede, pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, alla stipulazione del contratto sottoposto a condizione risolutiva.

ART. 26) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del presente contratto il capitolato speciale d'appalto e specifiche tecniche, il progetto per l'affidamento del servizio e la tabella con l'elenco dei Comuni convenzionati, allegati rispettivamente sub lett. "A" "B" e "C" al presente atto.

2. Fanno, invece, parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, le offerte economica e tecnica presentate in sede di gara dall'Appaltatore, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'Appaltatore e tutti gli atti di gara sopracitati, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. 27) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

1. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE

679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php>, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

ART. 28) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si fa rinvio al capitolato speciale, ai documenti di gara, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile, ai Regolamenti del Comune di Vicenza, alle norme legislative e regolamentari ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 29) TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i

3. Ai soli fini fiscali e repertoriali, si dichiara che il valore del presente atto è di € 642.650,27 (seicentoquarantaduemilaseicentocinquanta/27); poiché tale importo è soggetto all'I.V.A., si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Le Parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia

fiducia su nove fogli, di cui occupa quindici facciate e parte della sedicesima facciata, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori componenti, i quali lo approvano e insieme a me lo sottoscrivono, apponendo la firma digitale.

Il Dirigente del Servizio: avv. Gian Luigi Carrucciu

Per la Società: dott.ssa Anna Rosa Zanella

Il Segretario Generale: dott.ssa Stefania Di Cindio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SPECIFICHE TECNICHE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DI VIA GOGNA/ MANTOVANI/VIGOLO

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del rifugio del cane, di proprietà del Comune di Vicenza, sito nella zona delle Vie Gogna/Vigolo/Mantovani ed il servizio di custodia, alimentazione, pulizia, la cura della salute degli animali ospitati, come più specificatamente indicato nel successivo articolo 2.

Il servizio dovrà essere reso attivando ogni iniziativa per il miglioramento del benessere fisico dei cani ricoverati, per la promozione delle adozioni ed il controllo del loro esito, il mantenimento dell'imprinting dei cani verso l'uomo e quindi l'attitudine ad essere adottati, la promozione e la corretta gestione dell'attività di volontariato come strumento, nel rifugio e fuori, per la riduzione degli ingressi e l'accelerazione delle adozioni con esito positivo, per incentivare l'accesso dei cittadini alla struttura.

Presso la struttura data in affidamento è inserito il Rifugio per cani sanitario non oggetto del presente capitolato. L'Appaltatore potrà comunque collaborare, qualora richiesto, per la gestione dell'annesso Rifugio per cani sanitario di competenza dell'ULSS 8 "BERICA".

ART. 2 - COMPITI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore della gestione della struttura deve svolgere in particolare i seguenti compiti e prestazioni, assumendosene tutti gli oneri relativi:

a) compiti relativi alla custodia degli animali:

1. la custodia dei cani catturati sul territorio dei Comuni partecipanti e trasferiti, dopo il periodo di osservazione stabilito dal Servizio Veterinario dell'ULSS 8 "BERICA", dal Rifugio per cani sanitario;
2. la custodia di altre specie animali individuate dall'Amministrazione Comunale di Vicenza, sentiti i Servizi Veterinari territorialmente competenti;
3. istituire, in caso di necessità, un servizio di cattura di altre specie animali abbandonate sul territorio, identificate dal Comune di Vicenza ed in collaborazione con lo stesso sentiti i Servizi Veterinari dell'ULSS 8 "BERICA";
4. al rifugio potranno accedere esclusivamente animali transitati dal Rifugio per cani sanitario dell'ULSS e quindi già identificati e registrati, oppure animali preventivamente sottoposti a controlli veterinari dell'ULSS 8 "BERICA";
5. la fornitura e somministrazione, sotto controllo veterinario, dei prodotti farmaceutici e sanitari occorrenti per la salute ed il benessere degli animali ospitati, ivi comprese le vaccinazioni periodiche, la prevenzione e la cura delle malattie infettive e parassitarie;
6. gli animali dovranno essere alimentati adeguatamente tutti i giorni e dovranno avere sempre a disposizione acqua pulita;
7. il servizio di cessione gratuita dei cani in adozione ai privati. La procedura di affidamento ed eventuali progetti per aumentarne l'efficacia devono essere concordati con i Servizi Veterinari dell'ULSS 8 "BERICA";
8. lo smaltimento delle carcasse degli animali morti, nel rispetto delle leggi in vigore;

b) compiti relativi alla gestione e custodia della struttura affidata:

9. la custodia e pulizia di tutti i locali affidati in gestione. In particolare i box di stazionamento degli animali dovranno essere puliti quotidianamente, disinfettati e disinfestati per periodi regolari, secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario dell'ULSS 8 "BERICA". All'interno dei box non devono essere lasciati materiali in tessuto, ad eccezione di quanto sarà richiesto dalle condizioni del cane, se l'animale sia sottoposto a cure o sia sottoposto a interventi veterinari;
10. manutenzione ordinaria e pulizia delle aree interne ed esterne di pertinenza del rifugio, compreso lo sfalcio dell'erba, la potatura delle piante e siepi e smaltimento dei rifiuti di risulta. Particolare attenzione deve essere posta all'ordine e alla pulizia dei parchi e delle aree interne, alla immediata raccolta delle deiezioni canine (installare cestini e mettere a disposizione sacchetti);
11. la fornitura dei materiali necessari e l'esecuzione della manutenzione ordinaria del rifugio: locali, impianti, strutture, attrezzature;
12. l'Appaltatore, sotto la sua completa responsabilità, deve provvedere anche al servizio di custodia continuativa (24h su 7gg per 365 gg/anno) della struttura.

c) compiti di natura contabile, gestionale ed organizzativa:

13. l'Appaltatore dovrà provvedere alla nomina di un direttore responsabile, indicare un veterinario di fiducia ed ottenere l'autorizzazione a detenere in apposito locale i prodotti farmaceutici e sanitari. Sarà cura del Veterinario indicato dall'Appaltatore attestare in apposito registro la somministrazione dei farmaci, le cause del decesso degli animali ed i motivi dell'eventuale eutanasia;
14. assumere tutte le spese di utilizzo delle utenze attivate (consumo di gas, acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono) e le spese retributive, assicurative, previdenziali, assistenziali, contributive del personale dell'Appaltatore medesimo, ivi compresi i collaboratori e volontari;
15. la rendicontazione quadrimestrale delle presenze dei cani ospitati secondo le direttive impartite dal Comune di Vicenza, che agirà da tramite tra il gestore e gli altri Comuni;
16. la gestione contabile, ivi compreso il servizio di fatturazione e la relativa riscossione, di cui al successivo art. 9 è a carico dell'Appaltatore;
17. seguire le eventuali direttive operative che saranno emanate dall'Amministrazione comunale di Vicenza in accordo con gli altri Comuni e i Servizi Veterinari dell'ULSS 8 "BERICA";
18. garantire adeguata formazione al personale operante all'interno del Rifugio del cane a qualsiasi titolo (soci, dipendenti, volontari, ecc.).

ART. 3 - ALTRI COMPITI DELL'APPALTATORE

- Di tutti i cani presenti nel rifugio dovrà essere tenuta una scheda (~~anche~~ informatizzata)-riportante razza, età, tatuaggio o altro segno di riconoscimento, Comune e data in cui è stato catturato, vaccinazioni e altri trattamenti sanitari subiti, eventuale data di dimissione dal rifugio, motivo e numero d'ordine di cui al seguente punto.
- Sarà tenuto un registro di carico e scarico (~~anche~~ informatizzato), ove saranno riportati per ogni cane presente in ordine cronologico e per numero progressivo la data di entrata, il tatuaggio o microchip o altro segno di riconoscimento, e la data di uscita o di decesso degli animali;
- Trasmissione dei dati di cui ai precedenti punti, in forma digitale, entro 48 ore dalla richiesta della Stazione appaltante;
- Trasmissione entro il 31 gennaio di ogni anno delle presenze medie riferite all'anno precedente e suddivise per comune (numero cani per i giorni di presenza);
- Secondo quanto stabilito dal Ministero della Sanità con Circolare 12.08.1993, n. 33, nell'affidamento degli animali ai privati, l'Appaltatore dovrà operare un'attenta valutazione relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati dovranno assicurare.
Al momento della cessione dovrà essere compilata una scheda di affido (anche informatizzata), concordata con i Servizi Veterinari dell'ULSS 8 "BERICA", contenente i dati e le dichiarazioni previste dalla suddetta Circolare a carico dell'affidatario. La scheda deve contenere anche le eventuali cause di rientro.
L'adozione sarà consentita solo a cittadini maggiorenni e limitata al numero massimo di due animali nel corso di tre anni, salvo variazioni per situazioni particolari da esaminarsi di volta in volta.
- L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ai Servizi Veterinari dell'ULSS 8 "BERICA" tutte le nuove introduzioni di cani in Rifugio per cani e di regolarizzarne la posizione consegnando la documentazione sanitaria e amministrativa. Inoltre dovrà segnalare la presenza di significativi sintomi di malattia e i casi di morte.

ART. 4 - COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VICENZA

Spettano alle Amministrazioni Comunali i seguenti compiti:

1. collaborare nella vigilanza e controllo per la verifica dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
2. provvedere al controllo del rispetto di quanto previsto, tramite i funzionari preposti del Comune di Vicenza, che espletano tale mansione rapportandosi con gli altri Comuni, con il Presidente dell'Appaltatore o il Direttore, di cui all'art. 2 punto 15, ed avendo accesso incondizionato alla struttura.
3. Valutare in collaborazione con l'ULSS 8 "BERICA" la gestione dei c.d. "casi sociali", definire ed autorizzare gli accessi degli stessi alla struttura, stabilire eventuali costi da addebitarsi ai proprietari/detentori.

ART. 5 - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VICENZA

Spettano all'Amministrazione Comunale di Vicenza, proprietaria della struttura, i seguenti compiti:

1. provvedere alla manutenzione straordinaria delle strutture e quella che, pur configurandosi come ordinaria, implichi prestazioni d'opera eccezionali, riconosciute come tali dal Comune;
2. provvedere affinché i requisiti delle strutture siano adeguati con quanto previsto dalla legge regionale 28.12.1993, n. 60, e da altre disposizioni che in futuro venissero emanate in materia;
3. l'individuazione di ulteriori specie animali da ospitarsi in appositi recinti esistenti o da realizzare allo scopo;
4. agire da tramite, in caso di necessità, tra Appaltatore e gli altri Comuni;
5. autorizzare, caso per caso, l'accoglienza di animali appartenenti a cittadini in stato di bisogno privi delle provvidenze economiche per il sostentamento degli stessi.

ART. 6 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del Contratto, salvo eventuale proroga.

ART. 7 - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore dovrà adottare ogni cura e attenzione al fine di evitare danni a persone, animali e cose nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere alla stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a 1,5 (unmilionecinquecentomila) milioni di euro.

Nell'assicurazione dovrà essere prevista la copertura anche di eventuali danni provocati alla struttura per negligenza del personale e dei volontari impiegati all'interno del rifugio per cani.

Gli addetti a qualsiasi titolo e i dipendenti che operano per lo svolgimento del servizio dovranno essere coperti da assicurazione per infortuni ed altre assicurazioni obbligatorie per legge.

ART. 8 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO SVOLTO

A fronte dell'impegno dell'Appaltatore a promuovere le adozioni ed affidi degli animali affidateli, impegno che ha portato negli anni scorsi ad un consistente numero di uscite dal Rifugio per cani, e come incentivo a continuare in detto impegno, si ritiene opportuno calcolare la copertura del costo del servizio non tanto in base alle effettive presenze giornaliere, ma in base agli animali che di media possono essere ospitati, in modo da garantire almeno le spese fisse ed incompressibili di mantenimento della struttura, ad evitare che un numero lodevolmente alto di adozioni finisca col pregiudicare gli introiti del gestore compromettendone la stabilità finanziaria ed inducendolo a rallentare il suo impegno nelle adozioni.

Il corrispettivo per i servizi svolti, comprensivo dei c.d. "casi sociali" inseriti dalla Stazione appaltante, è fissato in € 126.656,71 annui, diminuito del ribasso d'asta, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;

Tale somma sarà fatturata in rate quadrimestrali posticipate con allegato il rendiconto sul numero di presenze degli animali e sulle attività svolte quali ad esempio e a solo titolo indicativo: catture, cure e profilassi veterinarie, sterilizzazioni, ecc.

ART. 9 – SERVIZIO DI FATTURAZIONE AI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VICENZA

Il soggetto Appaltatore provvederà alla fatturazione, previa verifica di conformità della prestazione, dei servizi svolti nei confronti dei comuni convenzionati, il cui elenco sarà fornito dal Comune di Vicenza, della somma di cui all'art. 8, suddividendola nel seguente modo:

- Quota per abitante: da versare entro il 1° quadrimestre dell'anno, pari a € 0,33/abitante/anno (IVA esclusa); come numero degli abitanti per Comune, è considerato quello risultante dall'ultimo censimento ufficiale al 1° gennaio 2021.
- Quota per numero cani: da versare ratealmente ogni quadrimestre, pari ad € 1,50/cane/giorno per 365 giorni (IVA esclusa) relativamente ai cani previsti dalla colonna denominata "NUMERO CANI" della Tabella 1) allegata alla convenzione. Il soggetto Appaltatore provvederà annualmente a versare tale somma introitata al comune di Vicenza. Le modalità di esecuzione dei lavori individuati nel corso dell'appalto, i relativi pagamenti e liquidazioni di spesa sono oggetto di accordo tra l'Appaltatore e il Servizio Manutenzioni del Comune di Vicenza, titolare dell'apposito capitolo di spesa.
- Quota di manutenzione del canile (€ 15.000,00 annui + IVA, ripartiti in base al numero di abitanti di ogni comune aderente alla convenzione);

- Ulteriore quota pari ad € 1,50/cane/giorno (IVA esclusa) per il numero di giorni di permanenza di ulteriori cani oltre al numero previsto nella colonna denominata "NUMERO CANI" della Tabella 1) allegata alla convenzione.

ART. 10 – CUSTODIA DI CANI DI PROPRIETÀ DI PRIVATI E PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1) Presso il Rifugio per cani comunale saranno accolti di norma solo animali provenienti dai Comuni aderenti alla convenzione intercomunale e dalla base americana di Vicenza. Qualora si rendano disponibili eventuali posti, l'Appaltatore vi potrà ospitare, per un massimo di 50 posti, previa autorizzazione della Stazione appaltante, animali per i quali si debba intervenire per risolvere situazioni di disagio sociale, anche temporaneo, diverse da quelle di cui all'art. 4 comma 3, valutate direttamente dallo stesso Appaltatore. L'eventuale tariffa per i casi di cui sopra è determinata e introitata direttamente dall'Appaltatore, sentito il Comune di Vicenza.

2) Per ragioni di rischio concreto per l'incolumità pubblica e/o degli stessi animali, potranno essere ospitati, sempre con disponibilità di posti, cani provenienti da Comuni diversi da quelli aderenti alla gara d'appalto. In tal caso, il pagamento dovuto dal Comune di provenienza dell'animale sarà di € 5,00 giornalieri, oltre all'IVA ed alle spese eventualmente occorse. Le somme così raccolte ai sensi del presente comma, saranno detratte in compensazione nella prima fattura utile, proporzionalmente al numero di abitanti di ogni comune aderente alla convenzione.

3) sempre nel limite massimo previsto dei 50 posti di cui al comma 1) del presente articolo potranno essere ospitati, per motivi di solidarietà e di tutela del benessere degli animali, cani provenienti da altri canili o in custodia di soggetti regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche, previa evasione delle procedure di verifica sanitaria e successiva autorizzazione al ricovero da parte della Stazione Appaltante.

Ogni costo derivante dall'applicazione del presente comma è assunto dall'Appaltatore.

ART.11 – ALTRE SPECIE ANIMALI

Fermo restando che all'interno del rifugio del cane non possono essere introdotte specie diverse da quella canina, all'Appaltatore possono essere affidati compiti di custodia e gestione di altre specie animali in base alle esigenze/urgenze/emergenze dell'Amministrazione comunale di Vicenza. Le modalità di gestione sono oggetto di apposito disciplinare tecnico in accordo con l'Appaltatore a seconda delle peculiarità della specie da trattare. Gli eventuali costi delle attività svolte e delle strutture di stabulazione degli animali sono a carico del committente.

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di mancata rispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale o di non assunzione del servizio a seguito di aggiudicazione, il Comune di Vicenza contesterà per iscritto all'Appaltatore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso.

Mancando o ritardando l'Appaltatore ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Il Comune di Vicenza si riserverà, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo.

Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni.

L'accertamento della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all'art. 2 e all'art. 3, darà luogo alle seguenti sanzioni:

- per il punto a) dell'art. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 per non conformità rilevata;
- per il punto b) dell'art. 2 dai numeri 9 a 12: € 300,00 per non conformità rilevata;
- per il punto c) dell'art. 2 dai numeri 3 al 18: € 150,00 per non conformità rilevata;
- per l'art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata.

Per ogni altra inadempienza al presente capitolato, purchè non sia considerata grave inadempimento, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevata.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte l'oggetto del contratto sotto pena di risoluzione dello stesso ed escussione della cauzione, nonché del risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'esecuzione del contratto, che non potranno venire risolte in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

ART. 16 - CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese eventuali, comprensive di bollo e registrazione, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 17 - RICONSEGNA IMMOBILE, MOBILI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

Al termine della gestione i beni mobili, attrezzature ed impianti non di proprietà dell'Appaltatore dovranno essere consegnati al Comune in buono stato di conservazione e manutenzione; inoltre le migliorie effettuate in accordo, tramite richiesta scritta, con l'Amministrazione Comunale, rimarranno di proprietà di quest'ultima.

ART. 18 – AFFIANCAMENTO AL NUOVO AFFIDATARIO

Esaurito il periodo contrattuale, con l'affidamento del servizio ad altro soggetto, l'Appaltatore si impegna ad affiancare il nuovo Appaltatore per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni al fine di illustrare a quest'ultimo tutte le peculiarità del servizio.

ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l' Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore, (SE PRESENTI subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa) su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall' art. 3, comma 3 della medesima L. 136/2010 e s.m.i.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CUP e CIG.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice CUP e CIG e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'Appaltatore, (SE PRESENTI i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa) deve/devono comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

E' causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

NEL CASO DI SUBAPPALTO L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della medesima Legge 136/2010 e s.m.i., si obbliga ad inserire nei contratti derivati, sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola della tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 20 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture, emesse quadrimestralmente, previa verifica di conformità del servizio stesso, saranno liquidate entro 30 giorni.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore secondo le tempistiche sopra indicate. Le fatture emesse, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni dalla registrazione della fattura al protocollo generale dell'Ente. In caso di accertata irregolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

L'Ufficio comunale incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche suddette è il Servizio Ambiente, Energia, Territorio al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco OD97S7.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo Tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 21 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 22 CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto l'affidatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice dei contratti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei contratti.

ART. 23 RESPONSABILITÀ

- a) l'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato;
- c) l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- d) l'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e/o volontari dalla legislazione vigente. Il Comune è dunque esonerato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata;
- e) l'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio appaltato in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di quanto previsto alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto;
- f) l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori sono tenuti ad osservare l'uso del cartellino di riconoscimento sempre visibile e portante nome, cognome, foto, logo/nome dell'Associazione protezionistica o dell'operatore economico e le norme vigenti in materia di sicurezza;
- g) l'Appaltatore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri collaboratori e si obbliga ad osservare ed a far osservare da questi le prescrizioni ricevute dalla Stazione appaltante, concernenti aspetti sia disciplinari sia comportamentali;
- h) l'Appaltatore s'impegna ad allontanare quei collaboratori che risultassero, a giudizio dei responsabili delegati dell'Amministrazione, non idonei o indesiderabili e che si dimostrassero di insufficiente professionalità, ovvero inadempienti agli ordini dell'Appaltatore stesso.

ART. 24 RISOLUZIONE

Se le prestazioni dedotte in contratto non saranno adempiute nel rispetto del medesimo, il Comune avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'esecutore dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

E' causa di risoluzione del contratto la violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabile

sul sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta.

Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53 comma D.Lgs. 165/2001, a norma del quale "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 25 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati forniti dall'Appaltatore ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). Si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. L'informativa generale privacy è pubblicata al link <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php> del sito istituzionale del Comune di Vicenza.

ART. 27 RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA

Il Comune di Vicenza si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all'aggiudicazione. Il Comune non procederà all'aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

COMUNE DI VICENZA
GESTIONE DEL “RIFUGIO DEL CANE” COMUNALE DI VIA
GOGNA/MANTOVANI/VIGOLO
PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Premessa.

Il Comune di Vicenza è proprietario dal 2006 della struttura di ricovero cani randagi, denominata “Rifugio del cane” in via Gogna/Mantovani/Vigolo, con annesso canile sanitario di proprietà dell’ULSS 8 – Vicenza. Le due gestioni sono separate.

Oltre che per gli ovvi motivi di esigenza sociale, la disponibilità di un ricovero per i cani randagi è stabilita dalla vigente normativa regionale (L.R. 60/1993) che impone alle amministrazioni comunali di dotarsi di un tale servizio.

Avendo una disponibilità di 200 posti è possibile accogliere cani provenienti da comuni diversi previa convenzione con gli stessi che preveda la copertura in proprio delle spese derivanti dal mantenimento e dalle cure sanitarie nonché una contribuzione calcolata proporzionalmente al numero degli abitanti delle spese di manutenzione del Rifugio del cane.

La conclusione dell’appalto quinquennale tra ENPA Sezione di Vicenza ed il Comune di Vicenza, determina la necessità di predisporre un nuovo progetto per il proseguimento del servizio di custodia dei cani randagi.

Oltre ai cani randagi negli ultimi anni si è determinata la necessità di provvedere anche al ricovero di tutti quegli animali di proprietà di privati che, privi delle necessarie risorse economiche e sociali necessarie per il loro sostentamento, rappresentano i c.d. “casi sociali” e/o di “disagio sociale”.

Il Progetto di affidamento della gestione del Rifugio del cane si incentra su alcuni principi di base che si ritengono inderogabili per attuare una gestione ottimale della struttura:

- avvicinare la cittadinanza alla struttura facendone un “canile aperto”;
- garantire il benessere degli animali;
- garantire le adozioni;
- prevenire il randagismo e controllare le nascite;
- risolvere problematiche di tipo sociale.

Si ritiene che gli aspetti che caratterizzano un canile che funziona bene sono:

- la corretta custodia e alimentazione dei cani e l’osservanza delle regole per il loro benessere fisico;
- l’elevata percentuale degli affidi;
- la bassa percentuale dei rientri (affidi corretti);
- la possibilità per i cani ricoverati di avere stimolazioni mentali;
- la possibilità di socializzare con gli altri cani e soprattutto con l’uomo.

GLI OBIETTIVI

1) “benessere animali”

Il cane ricoverato nel rifugio del cane sta bene fisicamente se è ben custodito, alimentato e pulito, ma deve anche recuperare il rapporto con l’uomo, quel rapporto che è andato perduto a causa dell’abbandono. Per questo motivo partiamo dal principio che durante il suo ricovero presso la struttura non debba mai mancare l’interazione con l’operatore in quanto il contatto diretto con l’essere umano è

estremamente importante per il raggiungimento dell'obiettivo finale che è quello di dare in adozione il cane.

2) Obiettivo “canile aperto”

il Rifugio del cane, per suo stesso significato, è un luogo di accoglienza deputato a ospitare i cani che per diversi motivi vengono rifiutati, al pari delle persone, dalla società. Per troppo tempo e per necessità i Comuni hanno considerato il canile come luogo di deposito, dando priorità ai bisogni di locazione, alimentazione e prevenzione sanitaria dei cani, trascurando un altro aspetto altrettanto importante, quello del reintegro dell'animale nella società civile attraverso servizi di prevenzione dell'abbandono e di adozione. La mancanza di un progetto strutturato in tal senso ha contribuito al persistere di una mentalità improntata a mantenere i cani all'interno della struttura, impedendone il turn over e determinando il ricovero di tanti cani randagi presso strutture private, con il conseguente aggravio di costi per l'Amministrazione comunale. Innanzitutto pensare il canile come un luogo dove assolutamente è necessario modificare la percezione dei cani ospitati, da soggetti che devono unicamente muovere la compassione a soggetti che vanno valorizzati partendo dalle loro caratteristiche specifiche. Per rendere adottabile un cane che non ha contatti con l'esterno, che ha molto spesso trascorsi di maltrattamento, è necessario saper valutare le sue caratteristiche, sia quelle relative al carattere che al comportamento. In secondo luogo il canile oltre ad essere un ambiente in cui ogni animale ha la possibilità di ricevere cibo e cure, deve essere anche quello in cui il cane può giocare e interagire con i propri simili e con le persone. A garanzia che l'ospitalità dell'animale sia temporanea bisogna innanzitutto che i cittadini conoscano il canile, lo frequentino come un luogo dove è possibile incontrare un nuovo amico. Rifugio del cane dunque come ambiente di “socialità” in cui persone ed animali si incontrano in un posto sicuro, sereno e controllato.

3) Obiettivo “adozioni”

Secondo illustri esperti del settore, le adozioni sono l'aspetto più importante ma anche il più critico della gestione di un canile. Occorre evitare di “dare via tutti i cani a qualsiasi costo” rischiando così di vederli rientrare entro pochi giorni o, ancora peggio, di dare l'avvio ad un passaggio da un affidatario all'altro. Occorre allo stesso modo evitare di essere selettivi a tal punto da saturare ben presto la capienza del canile. E' ragionevole pensare che un corretto accoppiamento uomo/animale si basa non solo sulla valutazione delle caratteristiche del cane, ma anche di quelle del nuovo affidatario, del nucleo familiare e del luogo di abitazione, nonché delle aspettative che hanno indotto le persone all'adozione.

4) Obiettivo “prevenzione del randagismo, dell'abbandono e controllo delle nascite”

La gestione del randagismo ha come obiettivo il controllo delle popolazioni di cani vaganti sul territorio. A questo fine, si dovrebbe cercare di rimuovere le popolazioni di cani inselvaticiti, di controllare il bacino di reclutamento di tali cani e di limitare le popolazioni di cani randagi. Potrebbero poi essere utili anche azioni di educazione della popolazione umana, che informino sulle conseguenze dell'abbandono dei cani padronali.

CONCLUSIONI

Da quanto sopra enunciato e per le peculiarità stesse degli obiettivi che si intendono raggiungere è chiaro che il criterio di assegnazione della gestione della struttura e del servizio non può riguardare esclusivamente il prezzo formulato dal concorrente in sede di gara, bensì quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la quale i

partecipanti formuleranno per gli obiettivi progettuali di intervento una proposta articolata che contenga le attività che intendono effettuare, le modalità, i tempi e gli strumenti utilizzati per promuovere e raggiungere gli obiettivi stessi, nel rispetto delle previsioni della succitata normativa regionale che prevede l'affidamento esclusivamente a favore di associazioni protezionistiche riconosciute.

TABELLA 1		TABELLA 1) ALLEGATA ALLA CONVENZIONE													
COMUNI CONVENZIONATI	ABITANTI AL 1 GENNAIO 2021 (ultimo censimento ufficiale)	QUOTA PER ABITANTE (Iva esclusa) € 0,33ab	QUOTA DI MANUTENZIONE non compresa nella base d'asta (esclusa IVA)	quota per abitante + quota manutenzione	cani presenti nel 2021	giorni presenza cani nel 2021	365	presenza media cani effettiva 2021	NUMERO CANI	QUOTA PER NUMERO CANI (IVA e conguaglio esclusi) presenti nel 2021	posti minimi garantiti	abitante + quota per numero cani (BASE D'ASTA compresoneri sicurezza)	totale quota complessiva, senza IVA		
ALBETTONNE	1.977	0,65	662,41	98,30	750,71	3	419,00	365,00	1,15	2,00	1.095,00	3,00	1.747,41	1.845,71	
ALTAVILLA VICENTINA	11.844	3,92	3.908,52	588,50	4.497,02	0	-	365,00	-	1,00	547,50	8,00	4.456,02	5.044,52	
ARCUGNANO	7.807	2,59	2.576,31	387,90	2.964,21	8	676,00	365,00	1,85	2,00	1.095,00	5,00	3.671,31	4.059,21	
ASIGLIANO VENETO	868	0,29	286,44	43,00	329,44	0	-	365,00	-	1,00	547,50	5,00	833,94	876,94	
BARBARANO MOSSANO	6.300	2,09	2.079,00	313,00	2.392,00	3	46,00	365,00	0,13	1,00	547,50	5,00	2.626,50	2.939,50	
BOLZANO VICENTINO	6.514	2,16	2.149,62	323,60	2.473,22	1	1,00	365,00	0,00	1,00	547,50	5,00	2.697,12	3.020,72	
BRESSANVIDO	3.204	1,06	1.057,32	159,20	1.216,52	0	-	365,00	-	1,00	547,50	4,00	1.604,82	1.764,02	
CALDOGNO	11.328	3,75	3.738,24	562,80	4.301,04	0	-	365,00	-	1,00	547,50	8,00	4.285,74	4.848,54	
CAMISANO VICENTINO	11.174	3,70	3.687,42	555,00	4.242,42	4	365,00	365,00	1,05	2,00	1.095,00	6,00	4.782,42	5.337,42	
CASTEGNERO	2.848	0,94	939,84	141,50	1.081,34	0	-	365,00	-	1,00	547,50	4,00	1.487,34	1.628,84	
COSTABISSARA	7.705	2,55	2.642,65	382,80	2.925,45	0	-	365,00	-	1,00	547,50	5,00	3.090,15	3.472,95	
CREAZZO	11.314	3,75	3.733,62	562,00	4.295,62	4	1.109,00	365,00	3,04	4,00	2.190,00	8,00	5.923,62	6.465,62	
DUEVILLE	13.835	4,58	4.565,55	687,30	5.252,85	3	123,00	365,00	0,34	1,00	547,50	9,00	5.113,05	5.800,35	
GAMBUGLIANO	831	0,28	274,23	41,20	315,43	0	-	365,00	-	1,00	547,50	2,00	821,73	862,93	
GRISIGNANO DI ZOCCO	4.266	1,41	1.407,78	211,90	1.619,68	2	167,00	365,00	0,46	1,00	547,50	5,00	1.955,28	2.167,18	
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	3.768	1,25	1.243,44	187,20	1.430,64	2	371,00	365,00	1,02	2,00	1.095,00	7,00	2.336,44	2.525,64	
ISOLA VICENTINA	10.288	3,41	3.395,04	511,00	3.906,04	0	-	365,00	-	1,00	547,50	8,00	3.942,54	4.453,54	
LONGARE	5.618	1,86	1.853,94	279,00	2.132,94	9	168,00	365,00	0,46	1,00	547,50	5,00	2.401,44	2.680,44	
MONTEGALDA	3.387	1,12	1.117,71	168,30	1.286,01	3	635,00	365,00	1,74	2,00	1.095,00	4,00	2.212,71	2.381,01	
MONTEGALDELLA	1.814	0,60	596,62	90,00	686,62	2	390,00	365,00	1,07	2,00	1.095,00	3,00	1.693,62	1.783,62	
MONTEVIALE	2.853	0,94	941,49	141,70	1.083,19	0	-	365,00	-	1,00	547,50	4,00	1.488,99	1.630,69	
MONTICELLO CONTE OTTO	9.067	3,00	2.992,11	450,40	3.442,51	1	57,00	365,00	0,16	1,00	547,50	7,00	3.539,61	3.990,01	
NANTO	3.088	1,02	1.019,04	153,40	1.172,44	0	-	365,00	-	1,00	547,50	4,00	1.566,54	1.719,94	
ORGIANO	3.036	1,01	1.001,88	150,70	1.152,58	1	365,00	365,00	1,00	1,00	547,50	4,00	1.549,38	1.700,08	
POZZOLEONE	2.807	0,93	926,31	139,40	1.065,71	2	481,00	365,00	1,32	2,00	1.095,00	6,00	2.021,31	2.150,71	
QUINTO VICENTINO	5.902	1,95	1.947,66	293,20	2.240,86	2	393,00	365,00	1,08	2,00	1.095,00	5,00	3.042,66	3.335,86	
SANDRIGO	8.194	2,71	2.704,02	417,80	3.121,82	6	333,00	365,00	0,91	1,00	547,50	7,00	3.251,52	3.669,12	
SOSSANO	4.194	1,39	1.384,02	208,40	1.592,42	0	-	365,00	-	1,00	547,50	5,00	1.931,52	2.139,92	
SOVIZZO	7.475	2,48	2.466,75	371,40	2.838,15	2	730,00	365,00	2,00	2,00	1.095,00	5,00	3.561,75	3.933,15	
TORRÌ DI QUARTESOLO	11.766	3,90	3.882,78	585,00	4.467,78	3	215,00	365,00	0,59	1,00	547,50	8,00	4.430,28	5.015,28	
VAL LIONA	3.043	1,01	1.004,19	150,70	1.154,89	4	1.094,00	365,00	3,00	3,00	1.642,50	4,00	2.646,69	2.797,39	
VICENZA	111.113	36,80	36.667,29	5.520,00	42.187,29	15	1.567,00	365,00	4,29	5,00	2.737,50	25,00	39.404,79	44.924,79	
VILLAGA	1.911	0,63	630,83	84,90	715,73	3	595,00	365,00	1,63	2,00	1.095,00	3,00	1.725,63	1.810,53	
ZOVENCEDO	798	0,26	263,34	39,70	303,04	0	-	365,00	-	1,00	547,50	2,00	810,84	850,54	
TOTALE	301.937	100	€ 99.839,21	15.000,00	€ 114.639,21	82	10.320,00	-	28	53	29.017,50	200,00	128.658,71	143.858,71	
				15000							128.658,71	(ESCLUSA QUOTA MANUTENZIONE NON SOGGETTA A RIBASSO)			
													compresi oneri sicurezza 2.000,00		